



Federazione Sindacati Indipendenti

Area di Coordinamento Aziendale ADASSanità CAMPANIA

Sede Regionale Vallo della Lucania (SA) tel. 3334614880 – fax 0974718048
teresaesposito1949@libero.it



Consiglio di Stato: nessun obbligo di assicurazione professionale fino al decreto (art. 3 del D.L. 158/12)



Consiglio di Stato: nessun obbligo degli esercenti le professioni sanitarie di dotarsi di assicurazione professionale fino a quando non sia emanato il decreto di cui all'art. 3 del D.L. 158/12.

Il Consiglio di Stato, sez. II, con parere n. 486 del 19 febbraio 2015 ha affermato che "l'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione ed esaurita la vacatio legis del D.P.R. previsto dal capoverso dell'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie". Pertanto, senza la definizione in sede regolamentare dell'accesso al mercato assicurativo da parte degli esercenti le professioni sanitarie, come previsto appunto nel citato art.3 del decreto Balduzzi, non può ritenersi operativo l'obbligo per quest'ultimi di dotarsi dell'assicurazione professionale, e ciò anche nella considerazione che tale obbligo, per queste particolari categorie professionali, non è più riconducibile all'originaria previsione dell'art.3 quinto comma lett. e) del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 ma, per effetto delle norme successive, ha ricevuto una disciplina speciale, la cui integrale attuazione ne condiziona l'operatività.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che tale conclusione trova un'evidente conferma nell'art. 44, comma 4-quater, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha prorogato di un biennio la decorrenza dell'obbligo assicurativo per gli esercenti le professioni sanitarie rispetto alla data del 15 agosto 2013, già prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012. Non si può quindi non sottolineare che anche la Federazione con nota trasmessa il 4 settembre 2014 al Ministro della Salute, Beatrice LORENZIN, si era espressa in questo senso.

Il Coordinatore Regionale
Maria Teresa Esposito